

Dopo il Tribunale di Torino, anche quello di Salerno ha condannato per condotta antisindacale un'amministrazione che aveva ritenuto di poter decidere unilateralmente su materie che i CCNL vigenti attribuiscono alla competenza della contrattazione integrativa.

Vittime di pretestuose argomentazioni giuridicamente non fondate e diffuse da superficiali consulenti e commentatori, molte amministrazioni interpretano il contenuto del d. lgs. 150/2009 come se fosse il cavallo di Troia per distruggere un modello pluralistico e democratico che trova le sue basi non solo nella nostra Costituzione ma ormai anche nell'ordinamento comunitario ed internazionale.

Fermo restando che se così fosse il decreto 150 sarebbe censurabile sul piano della legittimità costituzionale e della coerenza con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (come recita l'art. 117 Cost.), alcune amministrazioni "più realiste del re" adottano una lettura non sistematica della legge e non riescono a cogliere la distinzione tra fase transitoria e fase a regime.

La prima fase – che dura fino alla fine del 2010, e per le autonomie locali fino alla fine del 2011 - è regolata dall'art. 65 che affida alla contrattazione integrativa il compito di modificare gli assetti attuali e solo dopo tale data prevede la loro decadenza, lasciando peraltro un vuoto normativo sul come debbano essere sostituite le materie decadute; la seconda fase coincide con l'entrata a regime della legge e quindi con il completamento del nuovo modello che prenderà avvio con la costituzione dei comparti e delle aree dirigenziali e si concluderà con la stipulazione dei contratti nazionali in coerenza con quanto previsto dall'Intesa del 30 aprile 2009.

Da quel momento, potranno essere applicate le disposizioni legislative che modificano il d. lgs. 165/2001 e che troveranno proprio nei contratti nazionali l'altro pilastro indispensabile al funzionamento del modello. Fino ad allora continuano ad essere vigenti gli attuali contratti nazionali considerando anche che in tutti è prevista la cd. clausola di ultrattività che ne proroga la vigenza anche oltre la data di scadenza e fino alla stipulazione dei nuovi contratti.

È sostanzialmente questa la corretta interpretazione delle fonti che il Tribunale di Salerno ricostruisce nel decreto di condanna adottato il 19 luglio 2010 contro un'amministrazione comunale, precisando ulteriormente che per le materie riguardanti la retribuzione accessoria il contratto nazionale del comparto Regioni ed autonomie locali prevede una riserva rafforzata a favore della contrattazione che l'amministrazione non può aggirare con decisioni unilaterali.

Queste pronunce della giurisprudenza, rigorose sotto il profilo giuridico, dovrebbero indurre ad una maggiore cautela e riflessione chi ritiene che innovazione sia sinonimo di sgretolamento dei valori di convivenza sociale.

E se proprio si ritiene che la fase transitoria, anche in considerazione del "blocco dei contratti" previsto dalla "manovra di giugno", sia troppo lunga per innovare i rapporti tra le parti non resta che iniziare da subito il confronto per un contratto nazionale quadro sulle relazioni sindacali che garantisca serenità e chiarezza di regole a qualsiasi livello di partecipazione e contrattazione.

Carminé Russo, giuslavorista Università Magna Grecia e consulente giuridico Cisl Fp

Roma, 3 agosto 2010